

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

**"Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l'acquisizione di servizi qualificati per l'internazionalizzazione"**

<b>1.</b>	<b>FINALITÀ E RISORSE .....</b>	<b>3</b>
1.1.	FINALITÀ E OBIETTIVI .....	3
1.2.	DOTAZIONE FINANZIARIA .....	3
<b>2.</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' .....</b>	<b>3</b>
2.1.	SOGGETTI BENEFICIARI .....	3
2.2.	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....	5
2.3.	ACCORDO DI PARTENARIATO .....	7
<b>3.</b>	<b>INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI .....</b>	<b>8</b>
3.1	PROGETTI AMMISSIBILI E MASSIMALI DI INVESTIMENTO .....	8
3.2	DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI .....	9
3.3	SPESE AMMISSIBILI .....	10
3.4	INTENSITÀ DELL'AIUTO .....	13
3.5	DIVIETO DI CUMULO .....	13
<b>4.</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>13</b>
4.1.	CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO .....	13
4.2.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	14
4.3.	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA.....	14
<b>5.</b>	<b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....</b>	<b>17</b>
5.1.	MODALITÀ DI ISTRUTTORIA .....	17
5.2.	ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ.....	17
5.3.	CAUSE DI NON AMMISSIONE.....	18
5.4.	ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI .....	18
5.5.	COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE .....	22
5.6.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....	22
<b>6.</b>	<b>REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI .....</b>	<b>22</b>
6.1.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AMMISSIONE ALL'AIUTO: .....	
	COSTITUZIONE DEL RTI/RETE-CONTRATTO.....	22
6.2.	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO .....	23
6.3.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI .....	23
6.4.	MODIFICHE DEI PROGETTI .....	24
6.5.	VARIAZIONI DELLA COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO PROPONENTE .....	25
6.6.	DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA .....	26
<b>7.</b>	<b>EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE .....</b>	<b>26</b>
7.1.	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI .....	26
7.2.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO.....	28
7.3.	GARANZIA FIDEIUSSORIA .....	31
<b>8.</b>	<b>VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE.....</b>	<b>32</b>
8.1.	VERIFICA INTERMEDIA E FINALE DEI PROGETTI .....	32
8.2.	CONTROLLI E ISPEZIONI .....	33
8.3.	DECADENZA DAL BENEFICIO E RINUNCIA .....	33
8.4.	CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO .....	33
8.5.	REVOCA E RECUPERO DELL'AIUTO .....	34

9. DISPOSIZIONI FINALI .....	34
9.1. INFORMATIVA E TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 .....	34
9.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI .....	35
9.3. DISPOSIZIONI FINALI .....	35
10. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	36

ALLEGATI :

- ALLEGATO 1. Contratto
- ALLEGATO 2. Catalogo servizi qualificati
- ALLEGATO 3. Domanda di aiuto
- ALLEGATO 4. Scheda tecnica progetto
- ALLEGATO 5. Criteri di valutazione e premialità
- ALLEGATO 6. DPCM 23052007
- ALLEGATO 7. Garanzia fidejussoria soggetto singolo
- ALLEGATO 8. Trattamento dati personali
- ALLEGATO 9. Glossario

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1. Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), in attuazione della linea d'intervento 1.2.a.2 del PRSE 2012-2015 e della Linea d'azione 1.4 - azione C) del PAR FAS 2007-2013 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia<sup>1</sup> nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del PRSE 2012-2015, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); nonché ai sensi della Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 e s.m.i. di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

### 1.2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 5.060.994,97.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### 2.1. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)<sup>2</sup>, in forma singola o associata in RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto)<sup>3</sup>, Consorzi e Società Consortili esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 53.2

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9

SEZ. M Attività professionali ,scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.2, 72.1, 74.1

SEZ. R limitatamente al gruppo 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1

<sup>1</sup> Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

<sup>2</sup> Cfr. Allegato F Glossario per la definizione di MPMI.

<sup>3</sup> Cfr. Allegato F Glossario per le definizioni di Rete-Soggetto e Rete-Contratto.

Anche nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto sono richiesti i codici Ateco delle singole imprese consorziate/aderenti alle reti.

La partecipazione delle imprese in forma aggregata è disciplinata ai punti successivi.

#### § Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese – RTI (come disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni), costituiti o costituendi, di almeno tre imprese di micro, piccola, e/o media dimensione.

Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Possono far parte del RTI anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare dell'aiuto.

#### § Consorzi, società consortili e "Reti-soggetto"

Sono ammessi i consorzi, le società consortili di imprese e le "reti-soggetto" già costituiti, purché sia garantita la partecipazione al programma di internazionalizzazione di almeno tre micro, piccole e/o medie imprese associate al consorzio, alla società consortile o partecipanti alla "rete-soggetto".

I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi.

Solo in riferimento al requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2, viene verificato il possesso di un codice di attività economica (codice ATECO 2007) delle imprese consorziate o partecipanti alla "rete soggetto", rientrante nelle sezioni elencate al primo capoverso del presente paragrafo.

Per potere beneficiare singolarmente dell'aiuto, le singole imprese devono costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o in "Rete-contratto".

#### § "Rete-contratto"

Sono ammesse le imprese partecipanti in forma aggregata attraverso la sottoscrizione di contratti di rete della tipologia "Rete-contratto". Tali aggregazioni possono essere costituite o costituende, ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e della circolare n. 25593 del 15 febbraio 2011.

Le reti di imprese della tipologia "Rete-contratto" sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e/o medie imprese toscane, che devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

La "Rete-contratto" deve essere strutturata in relazione alla strategicità del programma di rete. Essa non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Possono far parte della rete anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare dell'aiuto.

#### § Disposizioni comuni ai soggetti beneficiari

Possono partecipare al RTI o alla "Rete-contratto" soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio di premialità previsto dal presente bando.

Non sono ammessi i programmi, qualora l'impresa capofila del RTI o della "Rete-contratto", sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, non possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Qualora il numero dei partner di un RTI o di una "Rete-contratto" risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

La capofila del RTI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolga esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e senza contribuire al calcolo del punteggio di premialità.

Ciascuna impresa (Consorzio, Società consortile, "Rete-soggetto") può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale.

Sono escluse dai progetti di investimento, con le relative quote di spesa, le imprese che partecipino a più RTI o "Reti-contratto".

## 2.2. Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente paragrafo. Il possesso dei requisiti, specificati di seguito, deve essere dichiarato nella domanda di aiuto unitamente a quelli previsti dal paragrafo 2.1:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
2. essere in regola con la normativa antimafia<sup>4</sup>;
3. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
4. essere micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
5. essere localizzato nel territorio regionale ovvero avere sede legale o unità locale destinataria dell'investimento oggetto di aiuto nel territorio regionale;
6. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA ed esercitare l'attività prevalente - individuata in riferimento alla classificazione dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 - nell'UL che realizza il progetto;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>5</sup>;
9. non risultare associato o collegato<sup>6</sup> con altra impresa appartenente allo stesso RTI o "rete-contratto", ove ricorra la partecipazione in forma aggregata;
10. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche<sup>7</sup>, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;

---

4 Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

5 Comunicazione della Commissione C 244 del 01-10-2004 e Reg. CE 800/2008.

6 Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE.

7 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

12. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva<sup>8</sup> o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
14. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
  - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali,
  - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>9</sup>,
  - c) inserimento dei disabili<sup>10</sup>,
  - d) pari opportunità<sup>11</sup>,
  - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale,
  - f) tutela dell'ambiente<sup>12</sup>;
15. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]<sup>13</sup>;
16. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le imprese già ammesse all'aiuto a valere su un analogo bando precedente, purché alla data di presentazione della domanda abbiano richiesto l'erogazione a saldo dell'aiuto concesso.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 16) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando e firmando la domanda on-line come meglio specificato ai successivi par. 4.1 e 4.2.

Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo<sup>14</sup>, è consentita l'attestazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3), 8) e 9), nonché della dimensione d'impresa, secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.2.

L'Amministrazione Regionale:

1. prima dell'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli a pena di inammissibilità<sup>15</sup>:
  - § verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 3;
  - § controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 5, 6 e 7;
2. dopo l'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli a pena di decadenza<sup>16</sup>:
  - § controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e da 8 a 13;

<sup>8</sup> Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

<sup>9</sup> D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

<sup>10</sup> Legge 12-03-1999 n. 68.

<sup>11</sup> D.Lgs. n. 198/2006.

<sup>12</sup> D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

<sup>13</sup> D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato A.

<sup>14</sup> L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.

<sup>15</sup> Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

<sup>16</sup> Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.2.

§ controllo a campione dei rimanenti punti da 14 a 16;

3. dopo l'erogazione a saldo, procede al controllo puntuale, a pena di revoca, del possesso dei requisiti di cui ai superiori punti 5, 6 e 7.

La decadenza si verifica in caso di dichiarazioni mendaci e, più in generale, per mancanza dei requisiti alla data di presentazione della domanda.

La revoca si verifica se vengono meno i requisiti nel corso dell'investimento e, più in generale, per l'inadempimento degli obblighi del beneficiario.

### 2.3. Accordo di partenariato

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, e eventualmente Organismi di Ricerca, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione del RTI/Rete-Contratto.<sup>17</sup>

L'RTI/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda l'esecuzione del progetto<sup>18</sup> per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che deve essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione ad ARTEA;

Qualora il raggruppamento di imprese sia preesistente alla domanda di aiuto, le prescrizioni sopraindicate devono essere inserite in uno specifico contratto integrativo che le parti devono sottoscrivere entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul BURT.

L'atto costitutivo del RTI/Rete-Contratto deve essere stipulato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT e inserito nel sistema informatico entro 30 giorni dalla sottoscrizione nell'ambito della prima comunicazione di monitoraggio.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi possono essere già costituiti o costituendi al momento della presentazione della domanda.

I pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

---

<sup>17</sup> Per le modalità e termini di costituzione del RTI/Rete-Contratto si rinvia al paragrafo 6.1

<sup>18</sup> Da intendersi come obbligazione di risultato.

### 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### 3.1 Progetti ammissibili e massimali di investimento

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto – a pena d'inammissibilità - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta può consistere nella formulazione di un progetto di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire.

Il progetto deve prevedere investimenti innovativi consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati della tipologia C.1 e C.2 di cui al Catalogo. Tali investimenti, ad esclusione di quelli previsti dalla sezione C.1. "Servizi per la messa a disposizione di infrastrutture funzionali all'internazionalizzazione", devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa.

Gli importi minimo e massimo dell'investimento sono i seguenti:

Tipologia di Beneficiario	Investimento minimo attivabile (Euro)	Investimento massimo attivabile (Euro)
Micro Impresa	20.000	150.000
Piccola Impresa		
Media Impresa		
Consorzio/ Soc.consortile/ "Reti-soggetto"	35.000	400.000
RTI/"Reti-contratto"	Somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner. In ogni caso l'investimento non può essere inferiore a 35.000 Euro.	Somma dei massimali previsti per la singola impresa. In ogni caso l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000 di Euro.

Per ciascuna tipologia di servizio ed in relazione alle dimensioni dell'impresa<sup>19</sup>, nella sezione C) del Catalogo, ai paragrafi "Costi, durata ed intensità di aiuto" è, altresì, indicato l'investimento massimo ammissibile.

Tali massimali si applicano anche alle singole imprese appartenenti a Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o a Reti di imprese senza soggettività giuridica ("reti-contratto"<sup>20</sup>).

Il progetto deve illustrare nel dettaglio le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento, nonché prevedere un programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

E' esclusa l'ammissibilità di progetti di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006

<sup>19</sup> Mentre, con riferimento ai termini di realizzazione del programma, la durata massima prevista dal presente bando è stabilita in 12 mesi, in deroga a quanto indicato ai paragrafi "Costi, durata ed intensità dell'aiuto" di cui al Catalogo.

<sup>20</sup> La disciplina del contratto di "rete di imprese" è stata recentemente innovata dall'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221. La disciplina è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n.20/E del 18 giugno 2013 dell'Agenzia delle Entrate. La distinzione tra "reti-soggetto" e "reti-contratto" è adottata nel presente bando sulla base della classificazione proposta in detta circolare.

della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".<sup>21</sup>

I progetti di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, il programma non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Toscana e sul territorio nazionale. Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato dall'impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione all'aiuto, e può essere oggetto di verifica.

### 3.2 Durata e termini di realizzazione dei progetti

#### Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

I beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto a partire dal 1 ottobre 2013.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali ad esempio personale dipendente o assimilato o spese di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

#### Termine finale

I progetti di investimento devono concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di una sola proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi. In ogni caso, le spese correlate al tempo (spese di personale, spese di locazione di locali, ecc.) sono ammesse per una durata massima di 12 mesi.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto (allegato 1)

In base alle modalità di acquisizione, i progetti di internazionalizzazione si considerano ultimati quando:

- i servizi sono stati erogati;
- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria;
- i costi sono stati integralmente pagati;
- i costi sono stati regolarmente contabilizzati.

#### Proroga

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è valutata dalla Commissione tecnica di valutazione (CTV, cfr. paragrafo 5.5) e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del programma. Tale richiesta, presentata sul Sistema Gestionale PAR FAS all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e inviata per e-mail all'indirizzo [internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it](mailto:internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it), deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e il numero della domanda di riferimento. Ad essa si devono allegare:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità di proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura.

---

<sup>21</sup> Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

### 3.3 Spese ammissibili

Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla sezione C del Catalogo (allegato 2).

Le spese per l'acquisizione di servizi all'internazionalizzazione ammissibili all'aiuto conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 sono riconducibili alle seguenti tipologie:

#### C.1) Servizi per la messa a disposizione di infrastrutture funzionali all'internazionalizzazione

##### C.1.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C.1.1.1 affitto spazio espositivo alle fiere e saloni internazionali

C.1.1.2. noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali

C.1.1.3 interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione alle fiere e ai saloni internazionali

C.1.1.4 spese di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali

C.1.1.5 spese per servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale

C.1.1.6 compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale utilizzato per dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionali

##### C.1.2 - Creazione di uffici o sale espositive all'estero

C.1.2.1. locazione e allestimento di locali (arredi, strumentazioni e infrastrutture tecniche, eccetto macchinari e impianti di produzione) per la creazione di uffici o di sale espositive

C.1.2.2. spese per servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero

C.1.2.3. installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese

C.1.2.4 compenso lordo del personale (costo aziendale, comprensivo, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'impresa) impiegato presso l'unità locale estera, ivi compreso il personale non dipendente in possesso di contratto a progetto o similari. Sono compresi i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell'impresa. Dalle spese di personale sono escluse quelle riferite a contratti di consulenza da non imputarsi a questa sezione

##### C.1.3 - Realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita all'estero

C.1.3.1 locazione e allestimento di locali (arredi, strumentazioni e infrastrutture tecniche, eccetto macchinari e impianti di produzione) per la creazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita all'estero

C.1.3.2 installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese

C.1.3.3 compenso lordo del personale (costo aziendale, comprensivo, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'impresa) impiegato presso l'unità locale estera, ivi compreso il personale non dipendente in possesso di contratto a progetto o similari. Sono compresi i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell'impresa. Dalle spese di personale sono escluse quelle riferite a contratti di consulenza da non imputarsi a questa sezione

## C.2) Servizi di consulenza per l'internazionalizzazione

### C.2.1 - Servizi promozionali

C.2.1.1. Organizzazione eventi promozionali: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, realizzazione di materiale informativo e di attività promo/pubblicitarie degli specifici eventi promozionali, spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri) compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale utilizzato per dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionali

C.2.1.2. Azioni di comunicazione: creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, spesa per la realizzazione di attività di Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target, spesa per azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali

### C.2.2 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

C.2.2.1 Supporto informativo: spese per incarichi per la ricerca dei dati informativi sui mercati esteri identificati quali potenziali mercati di sbocco del processo d'internazionalizzazione

C.2.2.2 Supporto consulenziale: spesa per incarichi per la ricerca operatori esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali, spesa per la realizzazione di studi pre-fattibilità e di fattibilità per lo sviluppo delle reti commerciali, reti distributive specializzate e assistenza post-vendita all'estero; spesa per la consulenza legale inerente la contrattualistica internazionale, gestione delle controversie e recupero crediti con riferimento a mercati esteri, registrazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti); spesa per la consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria in contesti internazionali; spesa per la consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all'import/export; spesa per servizi amministrativi, notarili funzionali e necessari alla realizzazione di specifiche attività previste dal programma d'internazionalizzazione; spesa per la consulenza finanziaria erogabile da soggetti specializzati quali SIMEST per l'assistenza all'accesso al supporto bancario all'internazionalizzazione; spesa per consulenza su assicurazione al credito all'esportazione erogabile da soggetti specializzati quali SACE; spesa per consulenza su certificazioni estere di prodotto elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione; spesa per l'ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri

C.2.2.3. Supporto gestionale: spesa per il coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d'internazionalizzazione di un Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d'internazionalizzazione; coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della rete di imprese;

C.2.3 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati raccolta informazioni sull'affidabilità finanziaria di società estere: spesa per la realizzazione di: studi di fattibilità per joint venture, studi di fattibilità per IDE, studi di fattibilità per accordi commerciali e previsione delle vendite, studi di fattibilità per accordi di approvvigionamento, analisi di investimento, studi legali e contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero, consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati.

Oltre alle spese precedentemente elencate, sono ammessi gli oneri di commissione di garanzia fidejussoria (Cfr. par. 7.3)<sup>22</sup>

Per la tipologia di servizio C.2.2.3. "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete-contratto" il massimale di spesa è pari a 5.000 Euro.

Si ricorda che le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato c/o l'unità estera, possono essere rendicontate per non più di 12 mensilità anche in caso di concessione di proroga.

Non sono ammessi i progetti di investimento che prevedano esclusivamente le attività di cui alla lettera C.1.1.

Non sono ammessi, altresì, i progetti che abbiano ottenuto un punteggio di selezione inferiore a 18 punti e complessivo inferiore a 36 punti (Cfr. paragrafo 5.4).

Non sono ammesse le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente il 1 ottobre 2013.

Nel caso di RTI, Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e "Reti-contratto", alle iniziative di cui alle lettere C.1.1. e C.2.1., devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti a RTI, Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e "Reti-contratto", mentre alle attività di cui ai punti C.1.2., C.1.3., devono partecipare tutte le imprese componenti RTI, Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e "Reti-contratto".

Le spese per le quali è concesso l'aiuto non possono essere diverse da quelle previste nel progetto ammesso.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile all'aiuto.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"PAR FAS 2007-2013 – Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l'acquisizione di servizi qualificati per l'internazionalizzazione – Spesa rendicontata imputata al progetto CUPARTEA.....per Euro .....".

---

<sup>22</sup> Il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima.

## § Spese non ammissibili

- le spese per acquisizioni di servizi a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc, la consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc. In ogni caso le consulenze non devono essere continuative o periodiche;
- le spese relative a servizi forniti dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro prossimi congiunti<sup>23</sup>, da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti;
- le spese per consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando;
- le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente il 1 ottobre 2013.
- le spese diverse da quelle previste nel progetto ammesso.

### 3.4 Intensità dell'aiuto

Ai sensi della L.R. n. 35/2000<sup>24</sup>, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi fino ad una misura massima indicata ai paragrafi " Costi, durata ed intensità di aiuto" della sezione C) del Catalogo per ogni tipologia di servizio acquisito in relazione alla dimensione dell'impresa.

### 3.5 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Reg. n. 1998/2006 e ss.mm.ii.

Non sono, altresì, ammissibili le attività che hanno beneficiato di contributi indiretti quali abbattimenti di costi e/o di specifici servizi ottenuti da Toscana Promozione, dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e da altri soggetti pubblici.

## 4. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1.Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line (secondo i contenuti di cui allegato 3), previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo.

Tali credenziali devono essere richieste dal legale rappresentante del soggetto proponente, all'indirizzo <http://www.artea.toscana.it> - compilando l'apposita scheda disponibile on line e secondo le indicazioni reperibili al link [http://www.artea.toscana.it/sezioni/documenti/testi/manuali/ManualeAccesso\\_13.pdf](http://www.artea.toscana.it/sezioni/documenti/testi/manuali/ManualeAccesso_13.pdf) - e sono

<sup>23</sup> Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti. Secondo le definizioni di cui agli artt. 74-78 del Codice Civile.

<sup>24</sup> Art. 5 quinquies della L.R. n. 35/2000

rilasciate entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta. Il rilascio delle credenziali sarà garantito soltanto per le richieste pervenute entro le ore 23:59 del giorno 11 febbraio 2014.

#### 4.2. Presentazione della domanda

La domanda di aiuto contiene la richiesta di sostegno ad un progetto d'investimento e viene presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto.

Le domande di aiuto sono redatte esclusivamente on line accedendo al Sistema Gestionale FAS dal sito Internet [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e complete di tutte le dichiarazioni di cui al par. 2.2 e i documenti obbligatori descritti nel successivo paragrafo 4.3 e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di ARTEA secondo le modalità descritte nello specifico manuale per la compilazione delle domande reperibile all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) (Servizi e procedure>FAS>Internazionalizzazione 2013), a partire dalle ore 00:01 del 13 gennaio 2014 e fino al giorno 13 febbraio 2014 ore 23:59, fermo restando che dalle ore 18:00 non è prevista assistenza tecnica per la compilazione delle domande.

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

Tali domande risultano pervenute all'amministrazione regionale contestualmente alla firma elettronica dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila in una delle modalità così come definite all'art. 1 lettere q), r) e s) DLgs 7/05/2005 n. 82; le modalità operative per l'apposizione della firma sono descritte appositamente nel suddetto manuale per la compilazione delle domande on-line.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica per la presentazione della domanda deve essere compilata sul sistema informatico <http://www.artea.toscana.it> ovvero è resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

#### 4.3. Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto (compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando) occorre inviare, nei modi e nei termini previsti, la seguente documentazione:

- la dichiarazione AIUTI ILLEGALI<sup>25</sup> (per le imprese costituite prima del 23-05-2007<sup>26</sup>) (Allegato 6);
- il progetto di investimento (di cui alle successive lettere A. e B. di cui al presente paragrafo);
- Documenti di Bilancio (di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo), solo qualora non siano depositati presso la Camera di Commercio;
- la documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità;

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

---

<sup>25</sup> Vedi Allegato A.

<sup>26</sup> Cfr. D.P.C.M. 23-05-2007.

- § soggetti costituiti in forma di RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra devono essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- § soggetti che si impegnano a costituire un RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra devono essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- § imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, devono essere rilasciati:
- dal Consorzio o dalla società consortile o dalla rete;
  - oltre che dal Consorzio o dalla società consortile o dalla rete, anche da ciascuna impresa che prende parte alla realizzazione del progetto.

La mancanza della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione<sup>27</sup>.

A. Scheda tecnica di progetto (allegato 4)

Formulario di progetto predisposto secondo il modello compilabile in fase di redazione della domanda e scaricabile all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it), contenente: titolo e descrizione del progetto di internazionalizzazione da realizzare, obiettivi, risultati ed indicatori di performance previsti, la tipologia di professionalità messa a disposizione e la tariffa giornaliera applicata.

B. Documenti relativi al servizio

Tali documenti sono dettagliati nella seguente tabella:

Tipologia di spesa	Documento da allegare					NOTE
	Preventivo (P)	Bozza di contratto (BC)	Lettera di incarico (LI)	Scheda fornitore (SF)	Curriculum vitae (CV)	
C.1.1.1. C.1.1.2. e C.2.1.1. escluse le dimostrazioni di fasi di lavorazione	X	X				Allegarne uno
C.1.1.3.	X	X	X		X	Allegare CV + uno fra gli altri
C.1.1.4 C.1.2.2.	X					
C.1.1.5.	X					
C.1.1.6. e C.2.1.1 solo per dimostrazioni di fasi di lavorazione		X	X			Allegarne uno se il personale non è dipendente
C.1.2.1. C.1.3.1	X	X	X			Per arredi e strumentazioni: solo P Per locazione: P o BC
C.1.2.3. C.1.3.2	X					

<sup>27</sup> Cfr paragrafo 5.3.

C.1.2.4. C.1.3.3.		X	X		X	Allegare solo se il personale non è dipendente : CV + BC o LI
C.2.1.2. C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.3.	X	X	X	X	X	Allegare SF e CV + uno fra gli altri

Relativamente alle attività che richiedono di allegare la scheda fornitore e/o il curriculum vitae, ciascun fornitore deve sottoscrivere la seguente documentazione:

- Scheda fornitore predisposta secondo il modello compilabile in fase di redazione della domanda online e scaricabile all'indirizzo [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) contenente:

1. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e corredata dalla sua copia del documento d'identità in corso di validità, se non firmata digitalmente, dell'esperienza maturata con indicazione di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Per le informazioni contenute nell'autocertificazione il fornitore deve acquisire autorizzazione al trattamento dati personali sia direttamente che da parte della Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore;

2. lista clienti su progetti simili ed elenco attrezzature e software che si prevede di utilizzare nel progetto;

Per i servizi di Categoria C.2 il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, nonché possedere i requisiti specifici indicati nel Catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi.<sup>28</sup>

Nell'ambito della medesima categoria, il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati con riferimento all'Area geografica ove ha sede il fornitore:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)		
		Aree geografiche fascia A	Aree geografiche fascia B	Aree geografiche fascia C
		USA, Germania, Belgio, Danimarca, UK, Giappone, Norvegia, Francia, Svezia, Austria e Italia	Paesi Bassi, Grecia, Argentina, Venezuela, Messico, Dubai, Eire, Finlandia, Hong Kong, Kuwait, Portogallo, Slovenia, Spagna, Uruguay, Canada, Arabia Saudita, Brasile, Cile, Singapore, Macedonia, Australia, Israele	Algeria, Kazakistan, Giordania, Azerbaigian, Tailandia, Libano, Serbia, Slovacchia, Romania, Ungheria, India, Cina, Marocco, Senegal, Siria, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia, Sud Africa, Pakistan, Ucraina, Malaysia, Perù, Filippine, Russia, Repubblica Cecca, Lettonia, Bosnia ed Erzegovina, Corea del sud, Bulgaria, Taiwan, Estonia, Uzbekistan, Iran, Albania, Libia, Tunisia, Polonia, Lituania, Croazia
A	Oltre 15 anni	700	583	506
B	10 – 15 anni	467	389	337
C	5 – 10 anni	233	194	168
D	3-5 anni	175	146	126

- Curriculum vitae del "fornitore persona fisica" e dell'esperto attivato dal "fornitore persona giuridica" da cui si evinca esperienza almeno triennale documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della fornitura in possesso, di norma, di diploma di laurea nel settore specifico dell'incarico.

Documenti di Bilancio: per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato corredato della nota esplicativa relativo ai tre esercizi precedenti la data di

<sup>28</sup> A tale proposito si fa riferimento a quanto indicato nel Catalogo sotto la voce "Requisiti fornitore dei servizi".

presentazione della domanda di aiuto; bilancio preconsuntivo relativo all'anno in corso, comprensivo di situazione patrimoniale e conto economico;

- per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: le ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni corredate dal prospetto della situazione economica e patrimoniale dei periodi redatto secondo le disposizioni vigenti e bilancio di verifica.

- per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio la situazione economica e patrimoniale di periodo; conto economico previsionale per i due anni successivi.

## 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

### 5.1.Modalità di istruttoria

La selezione delle richieste di aiuto avviene con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso<sup>29</sup>.

### 5.2.Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di aiuto.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

§ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 3) e da 5) a 7) del paragrafo 2.2.

A tal fine sono effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 5), 6) e 7) del medesimo paragrafo;

§ la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata<sup>30</sup>.

In alternativa alle procedure ordinarie, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 8) e 9) di cui al paragrafo 2.2, può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuate verifiche annuali a campione<sup>31</sup>.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di integrare la sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg 10 dalla ricezione della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge n.40/2009<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> DGR n.598 del 28/07/2008

<sup>30</sup> Cfr paragrafo 4.3.

<sup>31</sup> Cfr paragrafo 8.2.

<sup>32</sup> Legge regionale 23 luglio 2009, n.40 pubblicata su Bollettino Ufficiale n.27, parte prima, del 29.07.2009

### 5.3.Cause di non ammissione

Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

Costituiscono cause di inammissibilità:

- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 3 e da 5) a 7) di cui al paragrafo 2.2;
- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del bando;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando e il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.1 del bando.

E' esclusa l'ammissibilità di progetti di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".<sup>33</sup>

I progetti di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, il programma non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Toscana e sul territorio nazionale. Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato dall'impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione all'aiuto, e può essere oggetto di successiva verifica.

### 5.4.Istruttoria e valutazione dei progetti

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

L'istruttoria di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili determina il punteggio totale assegnato con riferimento ai seguenti criteri di valutazione, premialità e priorità:

- Criteri di valutazione

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri approvati con D.G.R. n.836 del 14.10.2013.

Per la descrizione dettagliata dei parametri di riferimento dei criteri di valutazione si rinvia all'allegato 5.

Criterio di valutazione	Parametri di valutazione	Scaglioni di punteggio	Punteggio
Validità tecnica (max 14 punti)	Rif. 1 - Livello qualitativo della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi ed agli obiettivi	Alto	6
		Medio	4

<sup>33</sup> Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

		Basso	2
	Rif. 2 - Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione da valutare sulla base delle analisi allegate alla proposta	Alta	8
		Media	4
		Bassa	2
<b>Validità economica (max 6 punti)</b>			
Validità economica (max 6 punti)	Rif. 3 - Congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto. L'indice è calcolato dal rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell' aiuto (C), ovvero PN/(CP-C).	Oltre 40	3
		35 – 40	2
		30 – 35	1
	Rif. 4 - Onerosità della posizione finanziaria data dal rapporto oneri finanziari netti annui/fatturato annuo relativi alla media degli ultimi 2 anni (in riferimento ai bilanci approvati)	< 5 %	3
		5 - 8 %	2
		oltre 8 %	1
<b>Rilevanza/Innovatività del programma (max 10 punti)</b>			
Rilevanza/Innovatività del programma (max 10 punti)	Rif. 5 - Innovatività del servizio, valutato in base alla coerenza della proposta progettuale rispetto al Piano delle attività di Promozione economica approvato dalla Giunta Regionale	Alto (Brasile, Russia, India, Cina, Messico, Indonesia)	7
		Medio (Stati Uniti, Giappone, Vietnam, emirati Arabi, Turchia)	4
		Basso (Altri)	1
	Rif. 6 - Livello di novità delle prestazioni di servizi richiesti rispetto ai servizi utilizzati correntemente dalla impresa	Alta	3
		Media	2
		Bassa	1

In merito alla validità economica (Rif. 3 e Rif. 4), si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica (RTI e "Reti-contratto") il punteggio assegnato al progetto è dato dalla media ponderata rispetto alla partecipazione al piano finanziario del progetto stesso, calcolata sui punteggi assegnati alle singole imprese aggregate.

Per quanto riguarda, invece, il caso di aggregazioni di imprese con personalità giuridica (ConSORZI e "Reti-soggetto") la valutazione sugli stessi parametri (Rif. 3 e Rif. 4) è riferita ai dati di bilancio dello stesso Consorzio o "Rete-soggetto".

Non sono ammessi i progetti di investimento che abbiano ottenuto un punteggio di valutazione inferiore a 18 punti.

Non sono ammessi, altresì, i progetti la cui validità tecnica (Rif.1 e Rif.2) non sia valutabile per il venir meno dei requisiti di ammissibilità dei progetti cui al paragrafo 2.2.

- Criteri di premialità

Alle proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo pari a 18 punti sono attribuiti ulteriori punteggi derivanti dal possesso dei requisiti di premialità previsti dalla D.G.R. n.836 del 14.10.2013.

#### Criteri di premialità dei progetti di investimento delle MPMI

Indicatore	Parametro di valutazione	Punteggio
Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali e/o sociali (max 8 punti)	a) Progetti proposti da imprese che abbiano redatto un bilancio sociale o di sostenibilità asseverato alla linee guida internazionali, nazionali (es. GRI, GBS) o regionali (approvate con DGR 919/2010) oppure abbiano acquisito la certificazione SA8000 o altri strumenti per cui se ne dimostri l'equivalenza	2
	b) Progetti proposti da imprese che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali ed alla data di presentazione della domanda abbiano conseguito una delle seguenti certificazioni:  - registrazione EMAS,  -certificazione ISO 14000,  -certificazione comunitaria di prodotto eco-label	2
	c) Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa".	4
Contributo all'incremento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto alla normativa vigente in materia (max 3 punti)	d) Progetti presentati da imprese che alla data di presentazione della domanda:  abbiano conseguito la certificazione OHSAS18001;  abbiano ottenuto dall'Inail, nell'ultimo anno solare, la riduzione del tasso medio di tariffa previsto dall'art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i. nell'ambito dell'oscillazione per prevenzione, secondo quanto previsto dall'apposito modulo di domanda (mod. OT24) e dai relativi allegati	3
Contributo all'incremento dell'occupazione	e) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere nuovi addetti a tempo indeterminato	4

(max 5 punti)	(da dimostrare mediante libro unico per un periodo non inferiore a 9 mesi da dimostrare in rendicontazione del programma) - se donne e/o giovani - se almeno 2 unità	5 5
Indice di aggregazione delle imprese (max 10 punti)	f) Progetti presentati da aggregazioni di imprese: - se 3 -se 4 - se 5 o più	4 6 10
Priorità per giovani e donne (max 4 punti)	g) Progetti presentati da imprese o aggregazioni il cui capitale sia detenuto nella quota maggioritaria da giovani <sup>34</sup> (età 18-40 anni)	2
	h) Progetti presentati da imprese o aggregazioni il cui capitale sia detenuto nella quota maggioritaria da donne	2

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di premialità è richiesta idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti. In mancanza di tale documentazione non è attribuito alcun punteggio premiale (Cfr. allegato 5).

Si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese (RTI, "Reti-soggetto", "Reti-contratto", Consorzi, Società consortili), ai fini dell'attribuzione delle premialità di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g), h) è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito. In riferimento, invece, alla premialità di cui alla lettera c) è necessario che almeno la metà delle imprese coinvolte abbia una unità locale in una delle aree riconosciute in stato di "crisi complessa".

Sono ammessi in graduatoria i progetti di investimento che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 36 punti.

- Criteri di priorità

A parità di punteggio, risultante dall'attribuzione dei criteri di valutazione e premialità, sono applicati i criteri di priorità approvati con D.G.R. n.836 del 14.10.2013. Ai fini della collocazione in graduatoria, hanno priorità i programmi:

- 1) che coinvolgono il maggior numero di imprese (nell'ambito di RTI, Reti-soggetto, Reti-contratto, Consorzi, Società consortili);
- 2) che prevedono di assumere personale;
- 3) che hanno ottenuto il punteggio riconosciuto alle aree di "crisi complessa";
- 4) che hanno il minore importo ammesso.

Nel caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base alla data e all'orario di presentazione della domanda.

<sup>34</sup> L.R. 21 del 29 aprile 2008 come modificata dalla L.R. 11 luglio 2011, n. 28 ("Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali").

## 5.5. Commissione tecnica di valutazione

La commissione tecnica di valutazione regionale (in seguito CTV) è nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore politiche orizzontali di sostegno alle imprese ed è composta da membri interni e esterni all'Amministrazione Regionale individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n.836 del 14 ottobre 2013.

La CTV ha il compito, di valutare il contenuto tecnico-scientifico dei progetti ammessi alla valutazione in base ai criteri definiti al precedente paragrafo 5.4.

Al termine della valutazione, la CTV formula per ciascuna proposta un giudizio articolato, evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione di cui ai criteri stabiliti dal bando.

## 5.6. Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

Ai sensi della l.r. 35/2000<sup>35</sup>, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

La graduatoria distingue tra le domande ammesse e non ammesse. Le domande ammesse sono distinte in:

- 1) ammesse all'aiuto,
- 2) ammesse ma non finanziate per carenza di fondi,

Non sono ammesse le domande che in sede di valutazione siano ritenute non valutabili per l'assenza di coerenza rispetto alle attività svolte dall'impresa e alle finalità del bando.

La Regione Toscana provvede, nei 20 giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio di apposita comunicazione PEC alle imprese, contenente i risultati della valutazione.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Eventuali richieste di riesame della domanda di aiuto possono essere inoltrate, tramite PEC, all'indirizzo [internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

# 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

## 6.1. Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto: Costituzione del RTI / Rete-Contratto

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese, i soggetti beneficiari ammessi all'aiuto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria devono<sup>36</sup>:

<sup>35</sup> Cfr. art. 5 octies.

<sup>36</sup> Cfr paragrafo 2.3.

- § stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni;
- § provvedere a formalizzare il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/ Rete-Contratto, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto. In caso di reti già costituite, stipulare l'apposito accordo integrativo da inserire nel sistema informatico di ARTEA entro 30 giorni dalla sottoscrizione nell'ambito della prima comunicazione di monitoraggio.

## 6.2. Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il richiedente/capofila del partenariato è tenuto a sottoscrivere, con modalità digitale, il Contratto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1. Copia del contratto sottoscritto dovrà essere inserita sul sistema gestionale FAS a cura del beneficiario/capofila entro 30 gg. dalla sottoscrizione all'interno della prima comunicazione di monitoraggio.

## 6.3. Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'aiuto, al rispetto dei seguenti obblighi, che sono formalizzati nel Contratto:

1. realizzare il progetto secondo la proposta progettuale approvata e secondo le modalità previste dal Catalogo e dal presente bando e, comunque, nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, fermo restando l'investimento minimo indicato al paragrafo 3.1. Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario;
2. realizzare il progetto entro i termini previsti dal Contratto, salvo proroga;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come definite nel paragrafo 3.3;
4. rispettare le normative del FAS in materia di gestione e monitoraggio dell'aiuto; in particolare, inviare le schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento;
5. conservare per almeno 5 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo ed, in ogni caso, fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma FAS<sup>37</sup>, tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile dagli altri atti amministrativi generali mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone o organismi aventi diritto.
6. comunicare le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto e riguardanti i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari.<sup>38</sup>
7. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità descritte dal bando al paragrafo 6.4;
8. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, le prescrizioni adottate dalla Regione Toscana e contenute nelle eventuali linee guida. La Regione Toscana comunica tempestivamente al beneficiario ogni eventuale modifica delle prescrizioni conseguente al mutamento della normativa comunitaria e/o nazionale e/o regionale;
9. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le

---

<sup>37</sup> Cfr paragrafo 4 "Obblighi dei beneficiari" del Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate) 2007/2013 approvato con D.G.R. n. 460/2013.

<sup>38</sup> Cfr. paragrafi 6 e 9.1.

attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;

10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste per i fondi FSC dal MISE/DPS (Cfr. nota 36);
11. rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 3.5 e impegnarsi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
12. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione del saldo i seguenti requisiti:
  - a) i requisiti di ammissibilità di cui ai numeri 1), 2), 3), 12), 13), 14) del paragrafo 2.2 del presente bando<sup>39</sup>;
  - b) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA ed esercitare l'attività prevalente - individuata in riferimento alla classificazione dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 - nell'UL che realizza il progetto;
  - c) i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto (in riferimento alla premialità di cui al precedente paragrafo 5.4, se attribuita);
13. mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione dello stesso i seguenti requisiti:
  - a) i requisiti di ammissibilità di cui al numero 5) del paragrafo 2.2 del presente bando;
  - b) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA;
  - c) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'aiuto;
  - d) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto.

#### Monitoraggio dell'intervento

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati, mediante inserimento sul sistema gestionale FAS di apposito modulo di Monitoraggio come da manuale di istruzioni che sarà reso disponibile sul sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it). La prima comunicazione di monitoraggio dovrà essere inserita entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto di cui allegato 1.

Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati ed informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o i suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del PAR FAS 2007-2013.

#### 6.4.Modifiche dei progetti

E' ammessa una sola richiesta di variazione, adeguatamente motivata, che riguardi il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che la spesa complessiva e l'aiuto siano aumentati rispetto all'atto di concessione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni

---

<sup>39</sup> Per quanto concerne la regolarità del pagamento dei contributi INPS-INAIL, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza del requisito all'atto della liquidazione dell'aiuto.

indicate dal bando. Tale richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

E' ammessa una riduzione della spesa complessiva prevista dall'atto di concessione nella misura massima del 40%.

Sono, altresì, ammesse rimodulazioni del progetto di investimento fino a un limite massimo del 20% della tipologia di spesa (C.1.1., C.1.2., C.1.3., C.2.1., C.2.2., C.2.3.) di maggiore entità tra quelle che si intende variare rispetto agli importi originariamente ammessi. In ogni caso devono essere rispettati i massimali previsti dai paragrafi "Costi, durata ed intensità dell'aiuto" di cui al Catalogo. Le variazioni, di cui al presente capoverso, non necessitano di preventiva autorizzazione, purchè siano definibili "ordinarie", ovvero tali da non alterare sostanzialmente il progetto di investimento.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo e dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)

#### 6.5. Variazioni della composizione del partenariato proponente

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato proponente ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare all'aiuto fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale spettante al partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità. Tale richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione possono farsi carico delle attività lasciate da svolgere da parte del partner uscente fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle attività svolte dal partner uscente e del nuovo riparto dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito<sup>40</sup>. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale dell'aiuto e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di aiuto, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, le spese sostenute e rendicontate dal

---

<sup>40</sup> Ossia le MPMI possono essere sostituite da MPMI. Se la dimensione del partner sostituito non corrisponde a quella del nuovo partner, viene applicato il ricalcolo dell'aiuto in base ai diversi massimali di spesa e percentuali di contribuzione previsti dal bando.

partner uscente, valutate come ammissibili dall'amministrazione regionale, permettono il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal soggetto capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare.
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it), al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica del RTI o del Contratto di Rete.

#### 6.6. Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

§ sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;

§ continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

§ qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;

§ qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

## 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

### 7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili,

senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, fatte salve le disposizioni stabilite in Regolamenti specifici, esclusivamente intestate ai beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei beneficiari stessi. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si precisa, inoltre, che i beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del Programma o per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA. Diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono comprendere l'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile all'aiuto.

Sono in ogni caso escluse dall'intervento finanziario le spese fatturate tra partner del medesimo progetto.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario, nazionale o comunitario.

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"PAR FAS 2007-2013 Spesa rendicontata imputata al progetto Euro\_\_\_\_\_Rendicontazione effettuata in data\_\_\_\_\_".

#### § Ammissibilità e modalità di rendicontazione di costi del personale dipendente (spese di cui ai punti C.1.1.6, C.1.2.4, C.1.3.3)

Questa voce comprende il personale alle dipendenze del soggetto beneficiario impegnato presso la sede estera. Si tratta, pertanto, di personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, il cui costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate presso la sede estera.

Il periodo di riferimento è comprovato dai titoli di viaggio utilizzati ed è valorizzato al costo medio orario del lavoro dipendente.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Il costo del lavoro, per operai ed impiegati, è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Esso è determinato dai Decreti emanati periodicamente dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art. 86 comma 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e di volta in volta pubblicati sul sito web: <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/analisiCosto/decreticostodellavoro.htm>.

Per i lavoratori che rientrano nelle categorie Quadri e Dirigenti si applica il livello retributivo massimo previsto per gli impiegati maggiorato rispettivamente del 20% e del 40%. Tali incrementi medi sono desumibili dai valori pubblicati sulla Banca dati Unico Lavoro del sole 24 ore e vigenti al 30 aprile 2011. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Nel caso in cui non fosse possibile, neanche per affinità settoriale, avvalersi dei costi medi orari individuati nei Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, i costi medi orari da utilizzare per il computo della spesa per il personale sono i seguenti.

Soggetto beneficiario	Dirigente	Quadro	Impiegato	Operaio
IMPRESE	30€	25€	22€	20€

Il costo del socio che svolge un'attività lavorativa di tipo subordinato a favore della società è ammissibile a condizione che il socio non ricopra cariche sociali e la sua partecipazione al capitale sociale non sia maggioritaria.

Il compenso erogato ai soci d'opera per prestazioni a carattere accessorio strettamente correlate alle attività del progetto è ammissibile, nella misura e per l'effettivo periodo di imputazione al progetto, nei limiti dei costi standard del personale sopra individuati e a condizione che l'atto costitutivo della società, o una successiva delibera societaria, abbia determinato il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso stesso. Tali spese devono essere rendicontate nelle modalità di cui al successivo paragrafo "Ammissibilità e modalità di rendicontazione di costi del personale para-subordinato".

Non sono ammissibili in nessun caso i compensi, anche per prestazioni afferenti al progetto, erogati ai soci nella forma di anticipo sugli utili.

Non sono, infine, ammissibili i costi per personale in congedo di maternità, di paternità e congedo parentale.

#### § Ammissibilità e modalità di rendicontazione di costi del personale para-subordinato (spese di cui ai punti C.1.1.6, C.1.2.4, C.1.3.3)

Questa voce comprende i costi di personale, impegnato presso la sede estera, derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente.

Sono, altresì, ammissibili le prestazioni a carattere accessorio dei soci d'opera presso la sede estera (da dimostrarsi mediante titoli di viaggio) previste e regolate dallo statuto della società o da successive delibere societarie approvate all'unanimità per le quali siano chiaramente individuati il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso stesso.

Sono ammissibili esclusivamente i contratti di lavoro para-subordinato finalizzati alle attività di progetto e stipulati successivamente al 1 ottobre 2013.

Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000<sup>42</sup> e in alternativa alle procedure ordinarie, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dalle imprese può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuate verifiche annuali a campione<sup>43</sup>.

#### 7.2.Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di un aiuto già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo o a titolo di saldo.

Le domande di pagamento sono redatte esclusivamente on-line accedendo al Sistema Gestionale PAR FAS<sup>44</sup> dal sito Internet [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) e, complete di tutte le

<sup>42</sup> Art. 5 sexiesdecies.

<sup>43</sup> Cfr paragrafo 8.2.

dichiarazioni e dei documenti obbligatori descritti al successivo paragrafo 16, devono essere firmate digitalmente e successivamente inoltrate per via telematica entro i termini indicati di seguito.

Le domande di pagamento devono pervenire:

- a) se a titolo di anticipo, entro i 60 giorni precedenti il termine previsto per la realizzazione del programma di internazionalizzazione;
- b) se a titolo di saldo, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del programma.

La presentazione della domanda a saldo successivamente alla prescrizione del termine, e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione delle domande di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dall'aiuto e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nel caso in cui le domande di pagamento, o la documentazione di corredo inviate non siano complete, l'ufficio istruttore invia una richiesta di integrazioni della domanda. Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta (fa fede la data di protocollazione della PEC), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti, pena la decadenza dell'aiuto accordato.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

#### § Domanda a titolo di anticipo

E' possibile presentare domanda di pagamento a titolo di anticipo nella misura massima del 40% dell'aiuto concesso, corredata di idonea garanzia fideiussoria (allegato 7) entro i 60 giorni precedenti il termine previsto per la realizzazione del progetto.

Nel caso di RTI e "Reti-contratto" le domande devono essere presentate dal capofila in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, con indicazione delle quote di partecipazione di ogni singola impresa, e allegando per ogni partner richiedente la relativa garanzia fideiussoria, in base alle quali si provvede successivamente alla liquidazione dell'aiuto.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, l'organismo pagatore acquisisce e verifica:

- la conformità della/e polizza/e fideiussoria/e presentata rispetto alle disposizioni di cui al paragrafo
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva in materia di contributi previdenziali, così come previsto dall'art. 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n.266, rilasciato dall'INPS o dall'INAIL.

Per le sole richieste con esito negativo l'organismo pagatore provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera PEC.

#### § Domanda a titolo di saldo

La presentazione della domanda di pagamento del saldo, da inoltrare entro i 30 giorni successivi alla conclusione del progetto, attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto dell'aiuto. In fase di accertamento finale si effettua una verifica documentale sui giustificativi relativi alla realizzazione del programma di internazionalizzazione ed, a campione, una visita sul luogo per la verifica della documentazione tecnica e contabile.

La verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale sul conseguimento degli obiettivi;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità;

---

<sup>44</sup> Per Sistema Gestionale PAR FAS è da intendersi il sistema informatico realizzato ai sensi della DGR 597/2008 e s.m.i. dall'organismo intermedio ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) a supporto delle strutture amministrative e dei vari soggetti coinvolti per lo svolgimento dell'insieme delle procedure del PAR FAS 2007-2013.

- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e del relativo aiuto spettante, nel rispetto di quanto assegnato.

Inoltre, prima dell'erogazione, l'organismo pagatore procede:

- qualora l'aiuto sia superiore a 10.000,00 euro, alla verifica della regolarità fiscale, secondo quanto previsto dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e con le modalità del DM 18.01.2008, n. 40
- all'acquisizione e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva in materia di contributi previdenziali, così come previsto dall'art. 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rilasciato dall'INPS o dall'INAIL

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- il mantenimento dei requisiti di accesso, come previsti dal bando, tali da consentire il perdurare del posizionamento in graduatoria tra i beneficiari ammissibili e finanziabili;
- la realtà della spesa oggetto della domanda;
- che il beneficiario abbia realizzato e pagato gli investimenti ed abbia provveduto alla loro contabilizzazione.

In tale occasione l'istruttore provvede:

- ad annullare mediante l'apposizione della data e di un timbro recante la dicitura "oggetto di aiuto finanziato da PAR FAS con l'apposizione della sigla dell'istruttore", le fatture originali elencate nella domanda di pagamento;
- alla redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo, controfirmato dall'imprenditore o da suo legale rappresentante;
- all'inserimento del verbale di accertamento nel Sistema Gestionale PAR FAS;
- alla registrazione, nel Sistema Gestionale PAR FAS, di tutte le verifiche istruttorie svolte e dei relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;

L'organismo pagatore provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche istruttorie svolte. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione dei relativi saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l'organismo pagatore provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario, tramite PEC;
- a comunicare all'Amministrazione regionale le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

## § Documentazione da allegare alla domanda di pagamento a titolo di saldo

Di seguito vengono elencati i documenti da allegare alla domanda di pagamento.

### A. Relazione di progetto

La relazione finale di progetto deve essere presentata in sede di rendicontazione a saldo delle spese sostenute. Tale relazione deve essere congiuntamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dal professionista e/o da un rappresentante della società di consulenza incaricata, laddove esistenti, e deve contenere descrizione puntuale:

- delle attività svolte, strettamente riferite alla realtà dell'unità locale destinataria dell'intervento, articolata nelle diverse fasi che le hanno caratterizzate;
- dei risultati prodotti anche in relazione agli obiettivi prefissati descritti nella scheda tecnica di cui al paragrafo 4.3;
- dei tempi di attuazione;
- delle modalità di prestazione del servizio, con indicazione dell'attività svolta dal fornitore;
- del quadro occupazionale dell'impresa dalla data di presentazione della domanda alla data di rendicontazione.

Alla relazione deve essere allegata la documentazione per la valutazione del progetto indicata nel Catalogo per ogni tipologia di servizio.

### B. Lettere di incarico o contratti

Lettere di incarico o contratti di collaborazione perfezionati con descrizione dettagliata del servizio. In particolare dicitura del progetto (PAR FAS 2007-2013 Asse 1 - Linea d'azione 1.4 - Azione C), oggetto dell'attività, risultati previsti, compenso pattuito (determinato dal prodotto tra numero di gg/uomo e tariffa media).

### C. Rendicontazione di spesa

La rendicontazione deve contenere:

-un elenco riepilogativo delle spese sostenute,

- la/le fattura/e della società di consulenza/fornitore che riportino: dicitura del progetto, oggetto dell'attività/della fornitura e, compenso complessivo (nel caso di consulenza, determinato dal prodotto tra ore/uomo e tariffa oraria), annullata/e mediante apposizione del timbro riportante la seguente dicitura: "PAR FAS 2007-2013 – Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l'acquisizione di servizi qualificati per l'internazionalizzazione – Spesa rendicontata imputata al progetto CUPARTEA.....per Euro .....".

- documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico, o ri.ba. (ricevuta bancaria), o r.i.d. (rapporto interbancario diretto) o assegno, di cui siano documentati i sottostanti movimenti finanziari, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce. In caso di assegno, occorre presentare la copia dell'assegno e indicare in fattura il mezzo di pagamento utilizzato, oltre al relativo estratto conto bancario per comprovare l'avvenuta estinzione del titolo.

Qualsiasi altra forma di pagamento comporta l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

- nel caso di consulenze prestate da singoli professionisti, ricevute di versamento dell'IRPEF, relative alla ritenuta d'acconto.

- nel caso di spese per personale dipendente o assimilato si richiede sempre il titolo di viaggio che comprovi la presenza all'estero.

Inoltre, si richiede: busta paga/cedolino accompagnato da bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, da cui si evinca l'importo ed il nominativo del dipendente retribuito, corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento.

### D. Dichiarazione di mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di domanda di ammissione.<sup>45</sup>

### E. Eventuali lettere di rinuncia (anche parziale)

Eventuali lettere di rinuncia ad altre agevolazioni ottenute per lo stesso progetto di investimento nel caso in cui si superi il massimale stabilito al paragrafo 3.1. del bando.

### 7.3.Garanzia fideiussoria<sup>46</sup>

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria (cfr. allegato 7). Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica<sup>47</sup>. L'organismo pagatore accerta l'idoneità dell'istituto emittente.

<sup>45</sup> Si ricorda che anche in caso di variazione anche dei requisiti soggettivi di ammissibilità occorre presentare variante progettuale. Ai sensi della disciplina comunitaria il requisito di p.m.i. deve essere posseduto in fase di ammissione pertanto non viene riverificato in fase di erogazione ed in tale fase vale quello posseduto all'ammissione.

<sup>46</sup> Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

<sup>47</sup> Cfr D.Lgs. n. 141/2010.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante prima di procedere al pagamento dell'anticipo richiesto.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale<sup>48</sup> e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana ovvero all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non può, in nessun caso, essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

## 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

### 8.1. Verifica intermedia e finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- § la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'aiuto;
- § la congruità delle spese sostenute;
- § il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

---

<sup>48</sup> Cfr. Allegato D.

## 8.2. Controlli e ispezioni

L'Amministrazione Regionale svolge controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità.

### A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Regionale effettua, a pena di decadenza dal beneficio, i seguenti controlli sui requisiti di ammissibilità ai fini di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

§ Controlli puntuali sui requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 4 e da 8 a 13;

§ Controlli a campione sui requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 14 a 16:

Ø in misura non inferiore al 30%, delle imprese oggetto d'aiuto,

Ø in misura non inferiore al 5%, delle imprese ammesse ma non finanziate.

### B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo la chiusura dell'investimento, sono effettuati controlli puntuali dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 5, 6 e 7, ai fini della verifica del mantenimento degli stessi nell'arco temporale previsto dal bando, a pena di revoca del beneficio.

In ordine alle relazioni e attestazioni dei revisori legali, si effettuano controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30% e il 70%.

L'Amministrazione Regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il soggetto beneficiario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto di investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal contratto, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

## 8.3. Decadenza dal beneficio e rinuncia

Decadenza. Il beneficiario decade dal beneficio dell'aiuto nei seguenti casi:

§ aiuto concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

§ mancanza di anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 16 del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.2.

Rinuncia. L'impresa deve comunicare al responsabile del procedimento ed entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia all'aiuto<sup>49</sup> mediante Posta Elettronica Certificata.

In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 30 giorni, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 8.5.

## 8.4. Cause di risoluzione del contratto per inadempimento

---

<sup>49</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000 e ss.mm.ii.

Costituisce causa di risoluzione per inadempimento del Contratto, con conseguente revoca dell'aiuto, il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 6.3 così come riportati nel Contratto.

#### 8.5.Revoca e recupero dell'aiuto

In caso d'inadempimento la Regione Toscana procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990<sup>50</sup>.

La risoluzione per inadempimento del Contratto di cui al punto 8.4 comporta la revoca dell'aiuto. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca totale dell'aiuto concesso.

In caso di inerzia del soggetto beneficiario nonché di realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso<sup>51</sup> è disposta la revoca totale o parziale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

In caso di accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili<sup>52</sup> - con la revoca dell'aiuto è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa<sup>53</sup> consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

In caso di revoca dell'aiuto successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, è disposto a carico dell'impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente.

	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso totale in caso di revoca
COSTO	Euro 855,00	Euro 2.646,00

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell'aiuto ha la facoltà di applicare - adducendo le motivazioni del caso - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1.Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

<sup>50</sup> L. n. 241/1990

<sup>51</sup> Cfr. art. 9 l.r. n. 35/2000

<sup>52</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis L.R. n. 35/2000

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 123.

- § i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- § il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
- § la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- § i dati possono essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- § i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione sono diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- § il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- § il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese".
- § i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA;
- § gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese".
- §

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, rivolgendosi all'indirizzo e-mail: [internazionalizzazione@regione.toscana.it](mailto:internazionalizzazione@regione.toscana.it)

## 9.2. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" della D.G. Competitività del sistema economico e sviluppo delle competenze, Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso<sup>54</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese della D.G. Competitività del sistema economico e sviluppo delle competenze con le modalità di cui all'art. 5 della citata L.R. n. 40/2009.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: [internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it](mailto:internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it).

## 9.3. Disposizioni finali

I soggetti partecipanti, in caso di accettazione dell'aiuto, sono inclusi nell'elenco dei beneficiari.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC è reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione da parte delle imprese beneficiarie (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) devono essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti devono dotarsi di una propria casella

---

<sup>54</sup> di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.

PEC inserendone i riferimenti nella procedura on-line di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

## 10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

### UNIONE EUROPEA

- ü REGOLAMENTO n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- ü REGOLAMENTO n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ü RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ü COMUNICAZIONE della Commissione - Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - 2004/C 244/02 del 01-10-2004
- ü REGOLAMENTO n. 1998/2006, della Commissione, del 15-12-2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ü REGOLAMENTO n. 800/2008, della Commissione, del 06-08-2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) detto Regolamento GBER

### NAZIONALE

- ü LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ü D.M. 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ü D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese

- ü LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ü D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ü D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ü D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ü D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
- ü D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ü D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ü D.M. MIUR 06-12-2005 recante Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa
- ü D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ü D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- ü D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- ü D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernenti determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ü D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ü D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ü D.M. 17-12-2009 Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009".
- ü D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale
- ü D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Recepimento della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- ü D.LGS. 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto

legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

- ü D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ü DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ü DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
- ü DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

### REGIONE TOSCANA

- ü LEGGE REGIONALE n. 9 del 20-01-1995 recante Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
- ü LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ü DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ü LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ü LEGGE REGIONALE n.21 del 29 aprile 2008 come modificata dalla L.R. 11 luglio 2011, n. 28 ("Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali").
- ü DELIBERA G.R. n. 597 del 28-07-2008 sul POR "Competitività Regionale e Occupazione" Fesr 2007-2013. ARTEA: indirizzi operativi.
- ü DELIBERA G.R. n. 598 del 28-07-2008 sul programma di attività 2008 di Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a.- Individuazione ambiti di intervento.
- ü LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- ü PRSE 2012-2015 approvato con Delibera di Consiglio regionale 11/07/2012 n. 59
- ü DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ü DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CRFO FESR 2007-2013

- ü DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 recante Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies
- ü DOCUMENTO di Dettaglio del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate PAR –FAS 2007-2013, versione n. 6–giugno 2013, approvato con D.G.R. n. 460/2013
- ü LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale